

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 29 DEL 26 LUGLIO 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

**TRASFERIMENTI DI RITENUTE E CREDITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE AI SOCI**

Le società di persone devono trasferire ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, le ritenute operate sul reddito, affinché questi possano scomputarle dalla loro Irpef dovuta. Riepilogo del loro funzionamento.

Pagina 5

■ **MORATORIA SANZIONI CORRISPETTIVI**

Dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, la disposizione è anticipata al 1° luglio 2019. Introdotta una moratoria delle sanzioni per il primo semestre: ecco come funziona.

Pagina 9

■ **CONTRIBUTO 2019 COMPRO ORO ISCRITTI AL REGISTRO**

L'Organismo Agenti Mediatori ha definito il contributo che i "compro oro" iscritti al 31.12.2018 nell'apposito registro devono versare per il secondo semestre 2019. La quota dovrà essere versata a partire dal 15.07.2019 ed entro e non oltre il 30.09.2019

Pagina 14

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **AUTOTRASPORTATORI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2019**

Il Mef ha confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori. Riepilogo delle agevolazioni spettanti alle imprese di autotrasporto.

Pagina 17

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 23

### SCADENZARIO

### ■ **SCADENZARIO DAL 29.07.2019 AL 9.08.2019**

Pagina 28

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Regime forfettario: ecco come ripartire la detrazione per figli a carico**

L'istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfettario, in forza del quale deduce solo i contributi previdenziali. Com'è noto, in generale, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. L'istante ha così chiesto all'amministrazione di poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%, per evitare che il 50% spettante alla moglie vada "perso". La risposta è arrivata nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate dove è stato chiarito che l'istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

**Rottamazione-ter: entro mercoledì 31 luglio il versamento**

A ricordare la scadenza, fissata dalla legge al prossimo 31 luglio è un nuovo comunicato stampa di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal collegato fiscale alla Legge di bilancio (DL 119/2018) e a cui è arrivata la "Comunicazione delle somme dovute", cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla "rottamazione-ter" pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora. Attenzione va prestata al fatto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

### **Autotrasportatori: le deduzioni nella dichiarazione dei redditi 2019**

Con un comunicato stampa di venerdì 19 luglio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2018, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

### **Contributi sospesi per il sisma: istruzioni sulla proroga**

Con un nuovo messaggio l'INPS ha prorogato i versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 in Marche, Lazio, Umbria Abruzzo. Il termine della ripresa dei versamenti era stato più volte prorogato e si è spostato ora dal 1° giugno al 15 ottobre 2019. Anche Enasarco ha prorogato il versamento dei contributi.

### **Donazione quote ai figli: esenzione dalle imposte**

Chiarimenti in caso di donazione di quote di società ai figli sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 257 del 17 luglio 2019. Nel caso oggetto di interpello, considerato che le cessioni sono collegate e finalizzate a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità, si può beneficiare dell'esenzione.

Concludiamo informando che in merito alla fatturazione elettronica l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito numerose risposte alle FAQ in data 19 luglio 2019.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**TRASFERIMENTI DI RITENUTE E CREDITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE AI SOCI**

Le società di persone devono **trasferire ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, le ritenute operate sul reddito**, affinché questi possano scomputarle dalla loro Irpef dovuta. Inoltre, i soci delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, possono acconsentire a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società (**ritrasferimento alla società**). Anche i **crediti d'imposta** possono essere trasferiti ai soci della società di persone, mediante attribuzione agli stessi del credito non utilizzato dalla società.

<b>TRASFERIMENTI DI RITENUTE E CREDITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE AI SOCI</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>I redditi prodotti in forma associata dalle società di persone e dalle imprese familiari vanno imputati, a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione. Ai fini delle imposte sui redditi, alle società di persone non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio.</p> <p>In altri termini, le <b>ritenute operate</b> sui redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice <b>si scomputano, nella proporzione stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci</b>, associati o partecipanti.</p> <p>Allo stesso modo, le agevolazioni concesse sotto forma di <b>credito d'imposta</b>, possono essere trasferite ai soci delle società di persone, mediante attribuzione agli stessi del credito non utilizzato.</p> <p>Tale possibilità è diretta conseguenza del <b>principio di tassazione per trasparenza</b> delle suddette società; il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura (reddito d'impresa) di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.</p>
<b>TRASFERIMENTO DELLE RITENUTE DALLA SOCIETÀ DI PERSONE AI SOCI</b>	<p>L'imputazione dei redditi prodotti in forma associata dalle società di persone, dalle associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle società di fatto, da quelle di armamento e dalle imprese familiari è disciplinata dall'articolo 5 del Tuir.</p> <p>Caratteristica comune a tutte le fattispecie elencate è che i redditi prodotti dall'ente collettivo sono imputati, a ciascun socio o associato,</p>

	<p><b>proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.</b> Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, alle società ed associazioni descritte <b>non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio</b>, dell'associato o del partecipante, nonostante su di esse gravino precisi obblighi contabili e dichiarativi.</p> <p>Tali soggetti subiscono in proprio le ritenute previste dalle disposizioni normative e devono trasferirle ai soci <b>in proporzione alla quota di partecipazione agli utili</b>, affinché questi possano scomputarle dalla loro Irpef dovuta.</p> <p>Le quote di partecipazione agli utili si presumono <b>proporzionate al valore dei conferimenti dei soci</b> se non risultano determinate diversamente dall'atto costitutivo, oppure da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.</p> <p>La previsione dell'articolo 22 del Tuir, secondo cui <b>le ritenute operate sui redditi delle società</b>, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 <b>si scomputano</b>, nella proporzione stabilita, <b>dalle imposte dovute dai singoli soci</b> vanno coordinate con la <b>facoltà di compensare</b> imposte e contributi, riconosciuta dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti.</p> <p>Il "credito verso Erario per ritenute subite", essendo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, <b>rientra, da un punto di vista oggettivo, tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione</b> ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.</p> <p>I soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir possono <b>acconsentire in maniera espressa</b> a che <b>le ritenute che residuano</b>, una volta <b>operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione</b>, in modo tale che il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.</p>
<p><b>RITRASFERIMENTO DELLE RITENUTE DAI SOCI ALLA SOCIETÀ</b></p>	<p>L'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alle ritenute subite richiede, dunque, il <b>preventivo assenso dei soci o associati</b>. Tale manifestazione di volontà può essere resa, anche in via generalizzata, in <b>apposito atto avente data certa</b> (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. È ammesso il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) e si ritiene possibile adottare la scrittura privata non autenticata ma registrata e la lettera</p>

	<p>raccomandata senza busta.</p> <p>L'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle <b>ritenute residue relative ad un singolo periodo d'imposta</b> con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto, ovvero a quello derivante da <b>tutte le ritenute residue senza limiti di tempo</b>, fino a revoca espressa. Affinché la compensazione possa essere effettuata è necessario, inoltre, che ricorra l'ulteriore condizione enunciata dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire che il <b>credito risulti dalla dichiarazione annuale della società</b>.</p> <p> Il socio, prima di ritrasferire le ritenute residue alla società, può trattenerne un'ulteriore quota, da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate non ha indicato un termine per esprimere l'assenso, che dovrà essere formalizzato <b>almeno prima che il soggetto partecipato provveda a presentare il modello F24</b> in cui utilizza il credito. Il credito può essere utilizzato dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di rilevanza fiscale dei redditi e delle ritenute.</p> <p>Così, ad esempio, il credito relativo alle ritenute residue subite nell'anno 2018 può essere utilizzato in compensazione con F24 già a partire dal 1° gennaio 2019, purché l'atto di assenso dei soci abbia data certa <b>antecedente la data di compensazione</b> e il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società (o studio associato) da presentare entro i termini ordinari.</p> <p>Una volta che le ritenute residue sono state attribuite alla società ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci ma devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.</p> <p>In ogni caso i soci o associati hanno <b>facoltà di revocare l'assenso</b> – con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell'atto costitutivo – e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca<sup>1</sup>.</p>
<p><b>CREDITI D'IMPOSTA DELLE SOCIETÀ TRASFERITI AI SOCI</b></p>	<p>Anche i crediti d'imposta possono essere <b>trasferiti ai soci delle società di persone</b>, mediante attribuzione del credito non utilizzato dalla società.</p> <p>Tale possibilità è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle società di persone precedentemente evocato.</p> <p>Le società, pertanto, indicano in dichiarazione il <b>credito maturato</b> e</p>

<sup>1</sup> Circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

quello già **utilizzato** entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa; il residuo può essere impiegato direttamente in compensazione con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure **attribuito**, in tutto o in parte, **ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili**.

Si ricalca, in sintesi, quanto previsto dal Tuir per l'attribuzione ai soci delle ritenute d'acconto subite dalla società o dei crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese in forma di crediti d'imposta, nel caso si tratti di società di persone, possono essere trasferite ai soci alle seguenti condizioni:

- ◆ si deve trattare di crediti d'imposta per i quali **è previsto il riporto**, al periodo d'imposta successivo, **dell'eccedenza fra credito maturato ed utilizzato nel periodo oggetto di dichiarazione**;
- ◆ la società di persone deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel **quadro RU del Modello Redditi SP 2019**, il credito d'imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai soci;
- ◆ le modalità di utilizzo del credito d'imposta stabilite dalla legge devono essere compatibili con l'attribuzione del credito ai soci;
- ◆ se la norma agevolativa prevede un limite temporale di utilizzo del credito - ad esempio, nel periodo di maturazione e nei quattro successivi - tale **limite temporale continua a valere anche per l'utilizzo del credito attribuito al socio**. A tal fine, tra i dati richiesti nei modelli di dichiarazione, c'è anche l'indicazione dell'anno di insorgenza del credito in capo alla società<sup>2</sup>.

Con la risoluzione n. 120/E/2002 le Entrate hanno chiarito che l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società **non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta**, ma ne costituisce una particolare **forma di utilizzo**. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata **solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione dei redditi**.



L'eventuale recupero del credito d'imposta, a qualsiasi titolo non spettante, verrà effettuato a carico della società, anche nel caso lo stesso sia stato attribuito ai soci in tutto o in parte.

Si ricorda, infine, che la scelta di ripartire il credito fra i soci **deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società**: quest'ultima deve esporre l'importo del credito attribuito ai soci nell'apposito rigo del Modello Redditi SP, unitamente al credito già utilizzato direttamente in compensazione mediante modello F24.

**MORATORIA SANZIONI CORRISPETTIVI**

Dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate - devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, la disposizione è anticipata al 1° luglio 2019.

Attenzione però, con la conversione del Decreto Legge 34/2019 è stata introdotta una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di decorrenza dell'obbligo di invio dei corrispettivi.

<b>MORATORIA SANZIONI CORRISPETTIVI</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate - devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, la disposizione è anticipata al 1° luglio 2019.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, <b>possono essere previsti specifici esoneri</b> dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.</p> <p>In fase di prima applicazione, sono <b>specificatamente esonerate</b> dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri le operazioni indicate nel <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019</b>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019.</p>
<b>TERMINE DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	<p><b>Entro dodici giorni</b> dall'effettuazione dell'operazione è possibile <b>trasmettere i corrispettivi giornalieri memorizzati</b>. Questa è la novità introdotta dalla conversione in legge del decreto crescita (<b>articolo 12-quinquies del DL 34/2019</b>).</p> <p>La <b>data di effettuazione delle operazioni ai fini Iva</b> corrisponde alla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>consegna o spedizione</b> per la vendita di beni mobili o, se precedente, dalla data del pagamento ricevuto o della fattura emessa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>pagamento</b> per la prestazione di servizi o, se precedente, dalla data della fattura emessa.</li> </ul> <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante <b>strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati</b>, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.</p>
<p><b>MORATORIA SANZIONI</b></p>	<p><b>Durante i primi sei mesi di vigenza</b> dell'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, <b>non si applicano sanzioni</b> se tale invio è effettuato comunque <b>entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</b>, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>In sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applicano sanzioni nel caso in cui i dati siano inviati entro la fine del mese successivo all'effettuazione dell'operazione: <b>la moratoria durerà fino a dicembre 2019</b> per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 mentre, durerà <b>fino a giugno 2020</b>, per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020.</p> <p>Si ricorda che le <b>sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione</b>, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione <b>con dati incompleti o non veritieri</b>, sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2 del DLgs 471/1997, così come richiamate dall'articolo 2, comma 6, DLgs 127/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sanzione pari al <b>100% dell'imposta</b>;</li> <li>◆ sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, qualora siano state contestate nel corso di un <b>quinquennio quattro distinte violazioni</b>.</li> </ul> <p>Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi che <b>non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico</b>, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, <b>entro i più ampi termini previsti</b>, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi <b>mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali</b>.</p> <p>Tale facoltà è ammessa <b>fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni</b>.</p>



Resta fermo, l'**obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale** e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Al fine di consentire ai soggetti che **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico** di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla norma, con il **provvedimento Prof. n. 236086/2019 del 4 luglio 2019**, sono state definite **ulteriori modalità per la trasmissione dei dati**, utilizzabili mediante i **servizi online** che saranno messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, **entro il 29 luglio** all'interno dell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**". In particolare si tratta del:

- ◆ **servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
- ◆ **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione".

In alternativa, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante **un sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS, in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.

La trasmissione telematica può essere effettuata, infine, anche **avvalendosi di un intermediario** di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.



Nel caso di **più punti vendita**, l'agenzia delle entrate ha precisato che è possibile sostituire gradualmente i registratori di cassa con quelli telematici, ma dal momento che diversi punti vendita fanno riferimento ad un unico soggetto passivo IVA, gli stessi andranno comunque **attivati contestualmente per tutti i punti vendita**.

Nei primi sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo di invio telematico, l'esercente potrebbe trovarsi in una delle **seguenti condizioni**.

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="392 383 1402 427">Mancata applicazione delle sanzioni nei primi sei mesi</th> </tr> <tr> <th data-bbox="392 432 683 477">Tipologia esercente</th> <th data-bbox="691 432 1402 477">Obblighi ai fini della non applicabilità delle sanzioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="392 481 683 701">Esercente privo del registratore di cassa telematico</td> <td data-bbox="691 481 1402 701">Emissione dello scontrino con il registratore già in uso o emissione di ricevuta fiscale, fino al momento di attivazione del registratore telematico (avvalendosi dei servizi dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 705 683 831">Esercente che ha in uso il registratore di cassa telematico</td> <td data-bbox="691 705 1402 831">Invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo all'effettuazione dell'operazione</td> </tr> </tbody> </table>	Mancata applicazione delle sanzioni nei primi sei mesi		Tipologia esercente	Obblighi ai fini della non applicabilità delle sanzioni	Esercente privo del registratore di cassa telematico	Emissione dello scontrino con il registratore già in uso o emissione di ricevuta fiscale, fino al momento di attivazione del registratore telematico (avvalendosi dei servizi dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati)	Esercente che ha in uso il registratore di cassa telematico	Invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
Mancata applicazione delle sanzioni nei primi sei mesi									
Tipologia esercente	Obblighi ai fini della non applicabilità delle sanzioni								
Esercente privo del registratore di cassa telematico	Emissione dello scontrino con il registratore già in uso o emissione di ricevuta fiscale, fino al momento di attivazione del registratore telematico (avvalendosi dei servizi dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati)								
Esercente che ha in uso il registratore di cassa telematico	Invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo all'effettuazione dell'operazione								
<p><b>DOCUMENTO COMMERCIALE ON-LINE</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nella sezione "Corrispettivi" dell'area "Fatture e corrispettivi", una <b>procedura web denominata "Documento commerciale on line" per la predisposizione dei documenti di vendita</b> con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi.</p> <p>La procedura consente di <b>predisporre un documento commerciale</b> e, al contempo, <b>memorizzare e trasmettere</b> (all'Agenzia delle Entrate) <b>i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata</b>. Le informazioni che devono figurare nel documento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i dati dell'operatore Iva che effettua la cessione/prestazione,</li> <li>◆ i dati di dettaglio dell'operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva),</li> <li>◆ se il corrispettivo è riscosso o meno e la modalità di pagamento (contanti o elettronico).</li> </ul> <p>Al termine dell'inserimento dei dati, la <b>procedura genera in PDF</b> il documento commerciale, assegnandogli un <b>codice identificativo univoco</b>: il documento <b>potrà poi essere stampato e consegnato al cliente</b> su carta oppure, se il cliente lo desidera, potrà essere inviatogli per email o tramite altre modalità elettroniche (ad esempio, SMS, WhatsApp, ecc.).</p> <p>La procedura consente anche di gestire i casi di reso merce e di annullamento dell'operazione.</p> <p>Una volta generati, i documenti commerciali potranno sempre essere visualizzati mediante una specifica funzionalità.</p>								

<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA SUI REGISTRATORI DI CASSA</b></p>	<p>Si ricorda che al fine di agevolare i contribuenti interessati dal nuovo obbligo, negli anni 2019 e 2020 è <b>concesso un contributo</b> per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, <b>pari al 50% della spesa sostenuta</b>, per un <b>massimo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>250 euro</b> in caso di acquisto;</li> <li>◆ <b>50 euro</b> in caso di adattamento, per ogni strumento.</li> </ul> <p>Il contributo concesso sotto forma di credito di imposta dovrà essere <b>indicato in dichiarazione dei redditi.</b></p> <p>Il credito di imposta è <b>utilizzabile in compensazione</b> esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, <b>a decorrere</b> dalla <b>prima liquidazione periodica</b> Iva successiva al mese in cui è stata <b>registrata la fattura</b> relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici.</p> <p>Inoltre, è necessario che sia stato pagato, <b>con modalità tracciabile</b>, il relativo corrispettivo.</p> <p>Il <b>codice tributo</b> da utilizzare, nella sezione Erario, Importi a credito, del modello F24 è il "<b>6899</b>".</p>
---	---

**CONTRIBUTO 2019 DEI COMPRO ORO ISCRITTI AL REGISTRO**

Con la circolare dell'Organismo Agenti Mediatori è stato definito il contributo che i "compro oro" iscritti al 31 dicembre 2018 nell'apposito registro devono versare per il **secondo semestre 2019**.

La quota dovrà essere versata a partire **dal 15 luglio 2019 ed entro e non oltre il 30 settembre 2019**

Con la presente scheda si riepiloga brevemente la disciplina relativa all'iscrizione al registro e si informa circa il quantum del contributo da versare.

<b>CONTRIBUTO 2019 DEI COMPRO ORO ISCRITTI AL REGISTRO</b>							
<b>PREMESSA</b>	<p>L'art. 3 del D.lgs. 92/2017 ha introdotto il <b>Registro degli operatori compro oro</b> - tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), finalizzato all'esercizio in via professionale dell'attività.</p> <p>Con decreto del 14.05.2018 il Mef ha provveduto a definire le modalità tecniche per l'iscrizione al Registro.</p> <p>Il Registro degli operatori compro comprende due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ una sezione ad accesso pubblico;</li> <li>◆ una sottosezione ad accesso riservato.</li> </ul>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>SEZIONE</b></th> <th><b>TIPOLOGIA DI DATI ANNOTATI</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AD ACCESSO PUBBLICO</b></td> <td> <p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cognome e nome del compro oro persona fisica o denominazione sociale e sede legale se persona giuridica;</li> <li>◆ indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo CAP;</li> <li>◆ estremi della licenza</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>AD ACCESSO RISERVATO</b></td> <td> <p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli estremi dei decreti sanzionatori<sup>3</sup> emessi per violazione</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>SEZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI DATI ANNOTATI</b>	<b>AD ACCESSO PUBBLICO</b>	<p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cognome e nome del compro oro persona fisica o denominazione sociale e sede legale se persona giuridica;</li> <li>◆ indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo CAP;</li> <li>◆ estremi della licenza</li> </ul>	<b>AD ACCESSO RISERVATO</b>	<p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli estremi dei decreti sanzionatori<sup>3</sup> emessi per violazione</li> </ul>
	<b>SEZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI DATI ANNOTATI</b>					
<b>AD ACCESSO PUBBLICO</b>	<p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cognome e nome del compro oro persona fisica o denominazione sociale e sede legale se persona giuridica;</li> <li>◆ indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo CAP;</li> <li>◆ estremi della licenza</li> </ul>						
<b>AD ACCESSO RISERVATO</b>	<p>I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli estremi dei decreti sanzionatori<sup>3</sup> emessi per violazione</li> </ul>						

<sup>3</sup>Art. 11 D.lgs. 92/2017.

		<p>dell'obbligo di identificazione della clientela<sup>4</sup>, di conservazione dei dati acquisiti<sup>5</sup>, di segnalazione delle operazioni sospette<sup>6</sup> gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio di attività di compro oro<sup>7</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro<sup>8</sup></li> <li>◆ gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonché, per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.</li> </ul>
<p><b>LE REGOLE SUL CONTRIBUTO</b></p>	<p>Gli iscritti al Registro sono tenuti (ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. f del D.lgs. 92/2017) a versare un <b>contributo a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione dello stesso.</b></p> <p>L'art. 5 del DM 14.05.2018 specifica che per determinare il contributo l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa dell'operatore, desumibili da elementi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ numero di sedi operative;</li> <li>◆ numero di preposti;</li> <li>◆ esclusività o secondarietà dell'attività di compro oro esercitata.</li> </ul> <p>Per contenere l'onere a carico degli iscritti l'OAM può anche prevedere un contributo per prima iscrizione e un contributo per ciascuna annualità successiva alla prima.</p> <p>Il contributo per il 2019 è caratterizzato dagli stessi criteri di determinazione del contributo previsti precedentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>quota fissa</b>, differenziata in ragione della natura giuridica dell'operatore e dell'esclusività o meno dell'attività,</li> <li>◆ <b>quota variabile</b> legata al numero di sedi operative.</li> </ul> <p>Non dovranno pagare il contributo gli iscritti al 31 dicembre 2018 che abbiano presentato all'OAM <b>domanda di cancellazione entro il 30 giugno 2019</b> o per i quali sia in corso, alla medesima data, una procedura di cancellazione d'ufficio.</p> <p>Analogamente non dovrà essere pagato il contributo variabile per la sede operativa/punto vendita per la quale sia stata presentata, entro il 30</p>	

<sup>4</sup> Art. 4 D.lgs. 92/2017.

<sup>5</sup> Art. 6 D.lgs. 92/2017.

<sup>6</sup> Art. 7 D.lgs. 92/2017.

<sup>7</sup> Art. 11 comma 4 del D.lgs. 92/2017

<sup>8</sup> Art. 11 comma 6 del D.lgs. 92/2017

	<p>giugno, istanza di variazione dati per chiusura della stessa.</p> <p>A prescindere dal versamento del contributo 2019, l'operatore che trasferisca o apra nuove sedi operative dovrà comunicare la <b>variazione</b> e versare le relative quote variabili di 70 euro previste dalla Circolare n. 30.</p> <p>È esentato dal pagamento il trasferimento dell'unica sede operativa.</p> <p>Qualora invece l'attività, originariamente secondaria, diventasse prevalente ne va data comunicazione all'OAM e va versata la differenza di 20 euro.</p>																														
<b>L'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Per i <b>soggetti</b> che si sono <b>iscritti o si iscriveranno nel registro nel 2019</b>, il contributo d'iscrizione viene determinato al momento della presentazione della domanda stessa e non devono pagare null'altro per lo stesso periodo.</p> <p>Per i soggetti già iscritti al 31.12.2018 invece il contributo 2019 deve essere versato in base agli importi riepilogati nella seguente tabella.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="4">CONTRIBUTO 2019</th> </tr> <tr> <th>Soggetti</th> <th>quote</th> <th>Attività prevalente</th> <th>Attività secondaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>Persone giuridiche</b></td> <td>quota fissa</td> <td>115 €</td> <td>105 €</td> </tr> <tr> <td>quota var.</td> <td>35€ per ogni sede</td> <td>35€ per ogni sede</td> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="4">CONTRIBUTO 2019</th> </tr> <tr> <th>Soggetti</th> <th>quote</th> <th>Attività prevalente</th> <th>Attività secondaria</th> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Persone fisiche</b></td> <td>quota fissa</td> <td>60 €</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>quota var.</td> <td>35€ per ogni sede</td> <td>35€ per ogni sede</td> </tr> </tbody> </table> <p>È prevista la <b>riduzione del 50%</b> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Agenti in attività finanziaria iscritti nell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF);</li> <li>◆ Agenti in attività finanziaria iscritti nella Sezione A - Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);</li> <li>◆ Mediatori creditizi iscritti nella Sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).</li> </ul> <p>Una volta effettuato il bonifico, è necessario trasmettere copia della contabile utilizzando il <a href="#">servizio "Contributo di iscrizione"</a> disponibile nella propria area privata.</p>	CONTRIBUTO 2019				Soggetti	quote	Attività prevalente	Attività secondaria	<b>Persone giuridiche</b>	quota fissa	115 €	105 €	quota var.	35€ per ogni sede	35€ per ogni sede	CONTRIBUTO 2019				Soggetti	quote	Attività prevalente	Attività secondaria	<b>Persone fisiche</b>	quota fissa	60 €	50 €	quota var.	35€ per ogni sede	35€ per ogni sede
CONTRIBUTO 2019																															
Soggetti	quote	Attività prevalente	Attività secondaria																												
<b>Persone giuridiche</b>	quota fissa	115 €	105 €																												
	quota var.	35€ per ogni sede	35€ per ogni sede																												
CONTRIBUTO 2019																															
Soggetti	quote	Attività prevalente	Attività secondaria																												
<b>Persone fisiche</b>	quota fissa	60 €	50 €																												
	quota var.	35€ per ogni sede	35€ per ogni sede																												

# AUTOTRASPORTATORI: LE AGEVOLAZIONI NEL MOD. REDDITI 2019

## INTRODUZIONE

Il Mef, con il **comunicato stampa del 19 luglio scorso**, ha **confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori**.

Il MEF **non ha invece confermato il credito d'imposta per il contributo al SSN** versato nel 2018 sui premi di assicurazione per responsabilità civile (RC auto), in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5t.

Con l'occasione, offriamo un **riepilogo** delle **agevolazioni** spettanti alle **imprese di autotrasporto**.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono le deduzioni forfetarie previste **per gli autotrasportatori**?
2. A quanto ammonta la **deduzione forfetaria di spese non documentate** per gli autotrasportatori relative ai **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore per il 2018**?
3. In cosa consiste la **deduzione forfetaria per i veicoli utilizzati nell'impresa** di autotrasporti con **massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 Tonnellate**?
4. A quanto ammonta la **deduzione forfetaria per le spese di trasferta dei dipendenti** di un'impresa di autotrasporti?
5. È possibile per le imprese di autotrasporti **recuperare il contributo Ssn pagato nel 2018 sui premi di assicurazione** relativi ai veicoli utilizzati nell'attività d'impresa?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUALI SONO LE DEDUZIONI FORFETARIE PREVISTE PER GLI AUTOTRASPORTATORI?

R.1. Nel nostro sistema tributario son previste le seguenti deduzioni forfetarie per gli **autotrasportatori**:

- ◆ una **deduzione forfetaria di spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore** (per gli autotrasportatori di merci c/terzi in contabilità semplificata o ordinaria per opzione - no in contabilità ordinaria per obbligo) - art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR;
- ◆ una **deduzione forfetaria di € 154,94 per ciascun motoveicolo/autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa** e avente **massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 Kg** (per gli autotrasportatori di merci c/terzi in contabilità semplificata) - art. 66, comma 5, secondo periodo, TUIR;
- ◆ una **deduzione forfetaria per le spese di trasferta dei dipendenti al di fuori del territorio comunale** (per tutte le imprese di autotrasporto di merci) - art. 95, comma 4, Tuir;

### D.2. A QUANTO AMMONTA LA DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI RELATIVE AI TRASPORTI EFFETTUATI PERSONALMENTE DALL'IMPRENDITORE PER IL 2018?

R.2. L'**art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR**, prevede, per le **imprese di autotrasporto di merci per conto terzi**, una **deduzione forfetaria** dal reddito per i **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore**.

Le deduzioni forfetarie spettano:

- ◆ **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- ◆ **nella misura del 35%** del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

La misura dell'agevolazione può essere modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento ISTAT.

Per il **2018**, il comunicato stampa del MEF del 19 luglio 2019 ha annunciato che **sarà deducibile nel Mod. REDDITI 2019 un importo pari a:**

- ◆ **€ 16,80** per le **spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2018** per i **trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa;

- ◆ **€ 48,00** per le **spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2018** per i **trasporti** effettuati **oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa.

Si precisa che la deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Inoltre, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente deve **predisporre e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ **i viaggi effettuati, la loro durata e la località di destinazione;**
- ◆ **gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.**

I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento.

Tale **deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese** di autotrasporto merci che siano:

- ◆ **in contabilità semplificata;**
- ◆ **in contabilità ordinaria per opzione.**

Sono, pertanto, **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali.**

All'interno del **modello REDDITI 2019**, l'**importo complessivo spettante in deduzione** va indicato all'interno dei seguenti righi:

<b>IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</b>	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo <b>RG22</b>	Col. 16	Trasporti effettuati all'interno del Comune
			Col. 17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione/i confinanti
<b>IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE</b>	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo <b>RF55</b>	Col. 43	Trasporti effettuati all'interno del Comune
			Col. 44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione/i confinanti

**D.3. IN COSA CONSISTE LA DEDUZIONE FORFETARIA PER I VEICOLI UTILIZZATI NELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 3,5 TONNELLATE?**

**R.3. L'art. 66 del TUIR** relativo alle "imprese minori", riconosce, al **comma 5, secondo periodo**, una **deduzione forfetaria di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa e avente **massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg.**

Le imprese interessate da questa deduzione sono quelle di **autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata.**

La deduzione spetta **per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà** (es.: **leasing**). Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere **ragguagliata ad anno** in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo.

La deduzione **può essere cumulata con quella delle spese non documentate** di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

All'interno del modello **REDDITI 2019**, la deduzione può essere fatta valere per il periodo d'imposta 2018 all'interno dei seguenti righi:

<b>IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</b>	IMPRESA INDIVIDUALE	<b>Rigo RG22, codice 19</b>
	SOCIETÀ DI PERSONE	

**D.4. A QUANTO AMMONTA LA DEDUZIONE FORFETARIA PER LE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DI AUTOTRASPORTI?**

**R.4. L'art. 95, comma 4, del TUIR** prevede una **deduzione forfetaria** per le imprese di autotrasporto di merci relativa alle **trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale**, pari a:

- ◆ **€ 59,65 al giorno** per le trasferte **Italia**;
- ◆ **€ 95,80 al giorno** per le trasferte **Estero**;

**al netto delle spese di viaggio e di trasporto.**

Tale deduzione spetta, in particolare, alle **imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente** dalla forma giuridica e **dal regime di contabilità** adottato ed è **alternativa alla deduzione anche analitica** delle medesime spese.

Con riferimento al periodo d'imposta 2018, in sede di compilazione del modello **REDDITI 2019**, l'impresa di autotrasporto di merci può utilizzare la deduzione in esame nel seguente modo:

<b>Impresa in contabilità ordinaria</b>	L'impresa in contabilità ordinaria deve effettuare: ♦ una <b>variazione in aumento</b> per l'ammontare delle <b>spese di trasferta contabilizzate</b> nei seguenti righi:		
	IMPRESA INDIVIDUALE	Rigo RF31 di REDDITI PF 2019	Codice "99"
	SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RF31 di REDDITI SP 2019	
	SOCIETÀ DI CAPITALI	Rigo RF31 di REDDITI SC 2019	
	♦ una <b>variazione in diminuzione</b> per l'importo della <b>deduzione forfetaria</b> spettante nei seguenti righi:		
	IMPRESA INDIVIDUALE	Rigo RF55 di REDDITI PF 2019	Codice "3"
	SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RF55 di REDDITI SP 2019	
SOCIETÀ DI CAPITALI	Rigo RF55 di REDDITI SC 2019		
<b>Impresa in contabilità semplificata</b>	L'impresa in contabilità semplificata deve indicare, invece, la deduzione forfetaria complessivamente spettante per il 2018, omettendo il riporto delle spese sostenute per vitto e alloggio.		

**D.5. È POSSIBILE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI RECUPERARE IL CONTRIBUTO SSN PAGATO SUI PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AI VEICOLI UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA?**

**R.5.** No. Il **comunicato stampa del Mef, del 19 luglio 2019 non ha confermato anche per il 2019** la possibilità, per le **imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio**, di beneficiare del **credito d'imposta per recuperare quanto versato nel 2018 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio era stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed era stato successivamente prorogato negli anni fino al 2017.

## TABELLE RIEPILOGATIVE

Tab. 1

<b>AGEVOLAZIONI 2019 (p.i. 2018) ESCLUSIVE PER GLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI</b>			
<b>DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE</b>	<b>IMPRESE INTERESSATE</b>	<b>MISURA DEDUZIONE</b>	
	(Art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR e Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 19.07.2019)	♦ Imprese in <b>contabilità semplificata</b>	Trasporti effettuati <b>nel Comune</b>
♦ Imprese in <b>contabilità ordinaria per opzione</b>		Trasporti effettuati <b>al di fuori del Comune</b>	<b>€ 48,00/ giorno</b>
<b>DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI ≤ 3.500 KG UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' D'IMPRESA</b>	♦ Imprese in <b>contabilità semplificata</b>	<b>€ 154,94 / anno e per veicolo</b>	
(Art. 66, comma 5, secondo periodo, TUIR)			

Tab. 2

<b>AGEVOLAZIONI 2019 (p.i. 2018) PER GLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO (a prescindere dal regime di contabilità, ordinaria o semplificata)</b>		
<b>DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI</b>	Trasferte <b>Italia</b>	<b>€ 59,65/giorno</b>
	<b>Trasferte Estero</b>	<b>€ 95,80/giorno</b>
(Art. 95, comma 4, Tuir)		

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Risoluzione 69 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ripartizione della detrazione per figli a carico nel caso un genitore aderisca al regime forfettario.
---	---

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Risposta 288 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA nel caso di contratto di servizio energia Plus
---	--

---

---

<a href="#">Risposta 289 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle somme e ai valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico.
---	--

---

---

<a href="#">Risposta 290 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al conferimento di partecipazioni in piena proprietà e in nuda proprietà muniti di diritti di voto attribuiti in via convenzionale
---	---

---

---

<a href="#">Risposta 291 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti
---	--

---

---

<a href="#">Risposta 292 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'atto di permuta immobiliare tra Comune e Parrocchia: trattamento fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo
---	--

---

---

<a href="#">Risposta 293 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito d'imposta per le detrazioni per
---	--

---

	intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di edificio – Limite delle spese detraibili
<a href="#">Risposta 294 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla residenza fiscale di un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con famiglia residente in Italia
<a href="#">Risposta 295 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente
<a href="#">Risposta 296 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla vendita a rate con riserva di proprietà – imputazione dei redditi fondiari.
<a href="#">Risposta 297 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1
<a href="#">Risposta 298 del 22 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione dell'ecobonus
<a href="#">Risposta 299 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
<a href="#">Risposta 300 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva per le polizze assicurative di compagnie non residenti
<a href="#">Risposta 301 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della CU in caso di compensazione crediti per gratuito patrocinio
<a href="#">Risposta 302 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di iscrizione a corsi universitari
<a href="#">Risposta 303 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione

	dell'ecobonus
<a href="#">Risposta 304 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso spese per le missioni
<a href="#">Risposta 305 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di sostituzione d'imposta in caso di eredità giacente
<a href="#">Risposta 306 del 23 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI
<a href="#">Risposta 307 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per le spese mediche
<a href="#">Risposta 308 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione 'prima casa' per l'acquisto del diritto di nuda proprietà di abitazione da costruire su terreno posseduto
<a href="#">Risposta 309 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione dell'ecobonus
<a href="#">Risposta 310 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione atto di donazione formato all'estero
<a href="#">Risposta 311 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione contratto preliminare di compravendita
<a href="#">Risposta 312 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente
<a href="#">Risposta 313 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione dell'ecobonus
<a href="#">Risposta 314 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni

	premio effettuate sul territorio da aziende estere
<a href="#">Risposta 315 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione IRES per gli enti ospedalieri
<a href="#">Risposta 316 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo riserva in sospensione d'imposta a chiusura disavanzo
<a href="#">Risposta 317 del 24 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario
<a href="#">Risposta 318 del 25 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di registro sul contratto di concessione di utilizzo di spazi per la realizzazione di corsi professionali per il personale
<a href="#">Risposta 319 del 25 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere edilizie in cemento armato
<a href="#">Risposta 320 del 25 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo al titolo credito nella forma del "Bill of exchange"
<a href="#">Risposta 321 del 25 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente
<a href="#">Risposta 322 del 25 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario

---

[Risposta 323 del 25 luglio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

---

## **PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

[Principio di diritto 20 del 23 luglio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'abuso del diritto nel caso di operazione di merger leveraged cash out

---

## **CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

[Consulenza giuridica 18 del 24 luglio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle aliquote IVA e alle ritenute d'acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche

---

## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 29.07.2019 AL 09.08.2019

Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>Giornata di scadenze per il canone RAI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ I contribuenti obbligati al pagamento del canone per uso privato, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche devono pagare la seconda rata semestrale (45,94 euro) o la terza rata trimestrale (23,93 euro).</li><li>◆ contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare una dichiarazione sostitutiva.</li></ul>
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>I titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca, devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° luglio 2019.</p>
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2019, Enc 2019 e Irap 2019 a titolo di saldo 2018 o come prima rata dell'anno 2019.</p>
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di giugno.</p>
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare l'esterometro, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di giugno.</p>
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	<p>I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il</p>

	trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1° luglio) devono versare l'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
<b>Mercoledì 31 luglio 2019</b>	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno.
<b>Mercoledì 31 luglio 2019</b>	I contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
<b>Mercoledì 31 luglio 2019</b>	I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali.
<b>Mercoledì 31 luglio 2019</b>	Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24-bis del Dpr 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
<b>Mercoledì 31 luglio 2019</b>	Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia

---

la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con l'aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

---

**Mercoledì 31 luglio 2019**

Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio.

Si tratta invece del versamento in unica soluzione o come prima rata per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

---

**Mercoledì 31 luglio 2019**

Le società che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione, con la

---

	maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, che si avvalgono della facoltà di eseguire i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto devono versare le ritenute operate nel 2018 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Mercoledì <b>31 luglio 2019</b>	Chi facilita vendite tramite piattaforme digitali, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea deve inviare, telematicamente, la comunicazione delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2019.